



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione);
- VISTO** il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 *“Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”*;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;

VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;

VISTA la Convenzione rinnovata il 5 luglio 2019, e in particolare l’art. 3, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha delegato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza compresa la Direttiva 2014/34/UE sopra citata;

VISTO il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di valutazione della conformità CE ai sensi della Direttiva 2014/34/UE, a favore della Società **CESI S.p.A.**, con sede legale e operativa in Via Rubattino, 54 – 20134 Milano (MI) emanato da questa Direzione Generale con scadenza al **1° giugno 2022**;

VISTA la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla *"presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)";*

VISTO il Decreto ministeriale 21 maggio 2018 recante disposizioni relative ai Contratti di assicurazione degli organismi notificati per talune direttive di prodotto;

ACQUISITA la Delibera del 25 marzo 2022 (DC2022UTL011), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR, operante presso Accredia, Prot. DGMCTCNT n. 0081190 del 29 marzo 2022, con la quale viene rinnovato l’accreditamento, a favore della società **CESI S.p.A.**, con sede legale e operativa in Via Rubattino, 54 – 20134 Milano (MI), per lo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 2014/34/UE ATEX;

ACQUISITA l’istanza, Prot. n. 0153342 del 29 aprile 2022, con la quale l’Organismo **CESI S.p.A.**, ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2014/34/UE citata;

ACQUISITA unitamente all’istanza, Prot. n. 0177333 del 23 maggio 2022, la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

VALUTATA completa e conforme alla citata Direttiva la documentazione inviata dalla società, unitamente all’istanza di rinnovo;

ACQUISITE agli atti, con Prot. n. 0165303 del'11 maggio 2022, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”* e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell'ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all'Organismo nazionale di accreditamento;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento della tariffa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 citato;

DECRETA

Art. 1

1. La società **CESI S.p.A.**, (C.F. 00793580150), con sede legale e operativa in Via Rubattino, 54 – 20134 Milano (MI), è autorizzata ad effettuare l'attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2014/34/UE per i prodotti:

- Gruppi di Apparecchi I Categoria M1 e M2 (Gas e polveri)

- Gruppo di Apparecchi II, Categoria 1, 2 e 3 (Gas e polveri)
 - Apparecchi elettrici e non elettrici - Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione – Componenti – Sistemi di Protezione.
2. La Società è autorizzata ad operare per i seguenti moduli:
- Allegato III - Modulo B (Esame UE del Tipo)
 - Allegato IV - Modulo D (Garanzia qualità del Processo di produzione)
 - Allegato V - Modulo F (Conformità al Tipo con Verifica su Prodotto)
 - Allegato VI - Modulo C1 (Conformità al Tipo con Prove sotto Controllo ufficiale)
 - Allegato VII - Modulo E (Garanzia Qualità del Prodotto)
 - Allegato IX - Modulo G (Verifica sull'Unità)
 - Ricevimento del Fascicolo Tecnico Art. 13 comma 1 punto b) sottopunto ii).
3. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 29 della Direttiva 2014/34/UE.

Art. 2

1. La presente autorizzazione decorre dalla data di notifica all'Organismo del precedente decreto oggetto di rinnovo ed è valida fino al **1° giugno 2026**, data di scadenza del certificato di accreditamento, ed è altresì notificata alla Commissione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione VII - Organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il

mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione VII, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 citato nelle premesse, o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it); sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "Prodotti ATEX").

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Loredana Gulino)



R.T.